DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica francese per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dal «Ministère des affaires sociales»

(Fascicoli FSE nn. 6642, 6658, 6703, 6748, 6765, 6804)

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(69/24/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4],

viste le richieste in data 27 giugno e 2 novembre 1966, 6 marzo, 26 giugno e 25 ottobre 1967, nonché 26 febbraio 1968, presentate dalla Repubblica francese ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale, per un importo complessivo di FF 27.567.795,50,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 22 novembre 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto responsabilità ed a carico del «Ministère des affaires sociales»;

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni terminate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1966 incluso, sono state validamente presentate entro il termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che esse soddisfano alle condizioni prescritte dalla regolamentazione in vigore, con riserva tuttavia di quanto segue:

a) da un lato, in seguito ad un errore di calcolo, una somma di FF 15.000 è stata indebitamente compresa nell'importo delle spese sostenute; tale somma dev'essere detratta dall'importo richiesto;

b) per contro, a causa di un'erronea interpretazione dell'articolo 5 a) del regolamento n. 9, alcune somme sono state omesse nel calcolo delle spese da prendere in considerazione conformemente al paragrafo citato di detto articolo. Tenendo conto dell'errore di calcolo di cui al punto a), la somma corrispondente alla rettifica di tali calcoli ammonta a 165.215,33 FF, da aggiungersi all'importo richiesto;

considerando pertanto che per le spese sostenute dal «Ministère des affaires sociales» dev'essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, aumentando l'importo richiesto di FF 165.215,33, e che l'importo del contributo a carico del Fondo ammonta cosí a FF 27.567.795,50 + FF 165.215,33, ossia a FF 27.733.010,83;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 22 novembre 1968, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[3] GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
[4] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dal «Ministère des affaires sociales», relativamente ad operazioni di rieducazione professionale terminate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1966 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo aumentato a FF 27.733.010,83.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente viene stabilito in FF 27.733.010,83 (pari a circa 5.617.313 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e da vari enti italiani

(Fascicoli FSE nn. 6648, 6727, 6728, 6740, 6741, 6759, 6762, 6768, 6796, 6797, 67111, 67112, 67122)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(69/25/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste le richieste del 17 giugno e 15 luglio 1966, del 17 e 21 giugno, 22 settembre, 7 ottobre, 23 novembre, 16, 21 e 27 dicembre 1967, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione per un importo complessivo di 1.942.308.823 Lit.,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 22 novembre 1968,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico, o in parte a carico, del servizio e degli enti indicati qui di seguito:

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.